



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

24/05/2018

U-nd/3630/2018



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n.241/XIX Sess. 2018

Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Il principio dell'equo compenso per la remunerazione delle prestazioni professionali ai sensi dell'art. 19 quaterdecies del D.L. 148/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e successive modifiche – trasmissione Documento del Centro Studi.

Caro Presidente,

come è noto l'art. 19 *quaterdecies* del D.L. 16/10/2017, n. 148 recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.*" convertito nella Legge 04/12/2017 n. 172, ha introdotto il principio dell' "equo compenso" dettandone la disciplina all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento professionale dell'avvocato) ed estendendone gli effetti, "*in quanto compatibili*", a tutte le professioni (ordinistiche e non) ed alla pubblica amministrazione, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 19 *quaterdecies*.

La L. 27/12/2017, n. 205 (Art. 1 comma 487) ha poi apportato alcune modifiche all'art. 13 bis L. n. 247/2012 (in particolare prevedendo che la determinazione dell'equo compenso debba essere "*conforme*" ai parametri definiti per decreto e non soltanto averli come riferimento - l'originario "*tenuto conto*" – e rendendo non più possibile superare, attraverso la prova dell'avvenuta negoziazione, la presunta "vessatorietà" delle clausole aventi il contenuto individuato dalle lett. a), b), c), d), e) f) g), h) e i) di cui all'art. 13 bis comma 5 L. n. 247/2012).

Il Documento allegato, elaborato dal Dipartimento Centro studi della Fondazione CNI, esamina nel dettaglio i contenuti delle disposizioni summenzionate, precisandone l'ambito di operatività e soffermandosi, in particolare, sull'estensione della sua applicazione ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione.



compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il Documento elaborato dal Centro studi precisa che “Nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, corollario al richiamato “principio” dell'equo compenso, è certamente l'applicazione del DM 17/06/2016 che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d'asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa e al contempo rispettoso delle esigenze pubblicistiche. L'equilibrio contrattuale dovrà essere, poi, ricercato di volta in volta sulla base delle peculiarità del caso specifico ed alla luce del confronto competitivo; fermo restando (appare quasi superfluo sottolinearlo) l'intrinseco contrasto, con il principio di equità del corrispettivo, dei casi in cui le offerte siano oggettivamente non eque rispetto alla complessità della prestazione, siano meramente simboliche oppure, infine, sia disposta l'erogazione a titolo gratuito della prestazione (principale ovvero accessoria)”.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambano)

Allegato : Documento Centro studi CNI f. 20/2018 *Il principio dell'equo compenso per la remunerazione delle prestazioni professionali ai sensi dell'art. 19 quaterdecies del D.L. 148/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e successive modifiche*